

osservatorio bancario

Fiscaltà internazionale tra sinergie e legalità

Nella fiscalità, svolta storica ormai in corso: il Fisco svizzero raccoglie le informazioni finanziarie da trasmettere all'estero in modo automatico. E in modo automatico arriveranno le informazioni finanziarie riguardanti i contribuenti svizzeri. Per le banche e gli altri intermediari finanziari sarà la fine dell'incubo fiscale? Proprio no. Anzi, partirà la sinergia fra tutte le forme di cooperazione internazionale in materia fiscale, così come previsto sin dal 15 luglio 2005 nel Modello di convenzione contro la doppia imposizione dell'OCSE (par. 9.1., a commento dell'art. 26). Infatti, anche il diritto svizzero prevede la possibilità di combinare le tre forme vigenti di cooperazione: quella su domanda presentata da parte dell'autorità fiscale straniera, quella spontanea e quella automatica. Basti rammentare che il Fisco straniero, ricevendo in modo automatico e/o spontaneo determinate informazioni, chiederà al Fisco svizzero di poterle valorizzare, ottenendo i relativi mezzi di prova, su supporto cartaceo oppure informatico. Già nel 2016 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ricevette domande di informazione riguardanti 67.000 contribuenti esteri, tra le quali spiccavano quelle provenienti da Austria, Francia e Spagna, fondate su liste di clienti di UBS, cui si aggiunse, il 20 luglio scorso, la richiesta italiana relativa a oltre 9.000 clienti di una lista del Credit Suisse. E si aggiungeranno quelle olandesi fondate sulle perquisizioni effettuate mesi orsono in banche svizzere.

La dottrina svizzera è ancora piuttosto incerta per sapere se saranno applicati a queste sinergie i principi storici della cooperazione internazionale tra autorità penali, il principio di specialità, di proporzionalità, di sussidiarietà, di reciprocità e il divieto di applicazione retroattiva. Sicuro è soltanto il divieto delle ricerche indiscriminate a casaccio. Vedremo come sarà applicato, se dovesse pervenire la domanda dell'Agenzia italiana delle entrate riguardante tutti coloro, solo in Ticino furono migliaia, che si iscrissero all'AIRE a partire dal 2010.

Questa inevitabile sinergia si incrementa però, a partire dall'anno scorso, poiché il Parlamento svizzero ha valicato un vallo storicamente invalicabile: quello tra il penale e fiscale. Per fare approvare la punibilità del riciclaggio in sede penale, avevamo escogitato lo strumento legale che permettesse di mantenere separato il treno penale da quello fiscale. Ora, però, codificando la punibilità del riciclaggio fiscale, questo vagone viene trascinato alla velocità del locomotore della repressione penale. Una velocità in costante accelerazione, poiché costante è l'aumento della criminalità organizzata, specialmente nell'ambito informatico ed economico, sempre più internazionalizzato. Bastano pochi nomi: Petrobras, FIFA, 1MDB. Il Ministero pubblico della Confederazione, presentando il suo rapporto annuale, annuncia la sua soluzione: la «cooperazione dinamica», secondo cui si trasmettono subito informazioni al Paese richiedente, ma a condizione che non vengano utilizzate come mezzo di prova in un processo, ma semplicemente per fare progredire le indagini e, aggiungiamo noi, anche per facilitare i patteggiamenti milionari, che ovviamente vengono ottenuti mettendo sotto il naso degli imputati le preziosissime informazioni bancarie e informatiche raccolte sul territorio svizzero. Ancora recentemente, il Tribunale federale aveva severamente bacchettato quel Procuratore federale che trasmise in America latina informazioni bancarie nel caso Petrobras, in una modalità già definita anni orsono come «cooperazione selvaggia». La codificazione del riciclaggio fiscale, ha permesso alle autorità fiscali estere, ma anche a quelle svizzere, un salto di parecchie caselle, oltrepassando steccati laboriosamente elaborati in decenni di giurisprudenza. Verrà applicato anche al riciclaggio fiscale il nuovo sistema della «cooperazione dinamica»? Di fronte a queste tecniche invasive i giuristi e i tribunali applicano, ora sempre più ampiamente, la legge federale sulla protezione dei dati, in base alla quale, ancora recentemente, il Tribunale federale ha proibito ad alcune banche svizzere di trasmettere informazioni riguardanti propri dipendenti ed ex dipendenti in esecuzione di richieste del Fisco USA. Si tratta di concretizzare il rispetto della sfera personale privata previsto dall'art. 13 della Costituzione federale. Ciò dimostra, fra l'altro, l'inutilità della iniziativa per ancorare nella Costituzione il segreto bancario, utile soltanto ai fini elettorali dei partiti politici che la sostengono. Infatti, questa iniziativa è stata bocciata anche dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, compresi i trustee, finalmente presi in considerazione nella futura legge sugli istituti finanziari. Inoltre, la «cooperazione internazionale sinergica» deve comunque confrontarsi rigorosamente con il principio di legalità, come si raccomanda in conclusione della recente pubblicazione di Giovanni Molo intitolata «Du secret bancaire à la transparence financière», utile e minuziosa analisi di questa prevedibile evoluzione negli ultimi anni.